

ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DEL LAZIO E DELLA TOSCANA M. ALEANDRI

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

Oggetto:

Convenzione per il servizio di analisi microbiologiche tra l'Azienda Ospedaliero Universitaria Senese e l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Lazio e della Toscana M. Aleandri.

Proposta di deliberazione n.	
Data Proposta di deliberazione	
Struttura	
L'Estensore	
Il Responsabile del procedimento	
Responsabile della Struttura	

Visto di Regolarità contabile	
N. di prenotazione	

IL Direttore Amministrativo
Dott. Festuccia Manuel

IL Direttore Sanitario
Dott. Leto Andrea

IL Direttore Generale f.f.
Dott. Leto Andrea

%firma%-1

%firma%-2

%firma%-3

Il Dirigente proponente, con la sottoscrizione del presente atto, a seguito dell'istruttoria effettuata attesta, ai fini dell'art. 1 della L. 20 del 1994, così come modificato dall'art. 3 della L.639 del 1996, che l'atto è legittimo nella forma e nella sostanza ed è utile per il servizio pubblico.

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)

U.O.C. Risorse Umane e Affari Legali
Dott. Paolo Nicita

OGGETTO: Convenzione per il servizio di analisi microbiologiche tra l'Azienda Ospedaliero Universitaria Senese e l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Lazio e della Toscana M. Aleandri.

PREMESSO

Che ai sensi della L.R.T. 25 luglio 2014, n. 42 l'Istituto è un Ente tecnico-scientifico erogatore di servizi tecnologicamente avanzati ed opera nel rispetto della normativa vigente in tema di qualità dei servizi;

Che l'Istituto è un Ente pubblico dotato di autonomia amministrativa, gestionale e tecnica;

PRESO ATTO

Che l'Istituto può stipulare convenzioni o contratti di consulenza per fornire servizi continuativi e per erogare le prestazioni di cui al comma 1 dell'Art. 5 della Legge Regionale 25 luglio 2014, n. 42;

Che l'Istituto è accreditato da ACCREDIA con n. 0201, ai sensi della norma europea ISO/IEC 17025 e le prove di laboratorio sono servizi a sostegno di processi di produzione o di attività di valutazione di conformità;

Che le modalità di esecuzione ed accreditamento delle prestazioni laboratoristiche offerte dall'Istituto, inclusi i metodi di prova, possono essere consultate sul sito dell'Istituto;

Che le modalità di esecuzione delle prove a pagamento, inclusi i relativi costi, svolte dall'Istituto sono consultabili sul sito istituzionale dell'Ente;

Che sul sito istituzionale è disponibile il "Regolamento convenzione laboratoristiche a pagamento" che prevede la possibilità di stipulare apposite convenzioni la cui durata massima è fissata in anni due;

Che l'Azienda Ospedaliero Universitaria Senese ha richiesto di avvalersi delle prestazioni dell'Istituto per l'effettuazione di analisi microbiologiche attraverso la stipula di apposita convenzione, ai sensi di quanto previsto dall'art. 4.2 del regolamento vigente;

DATO ATTO

Che la convenzione in oggetto ha durata biennale con decorrenza dal 15/10/2022 o dalla data dell'ultima sottoscrizione digitale se successiva;

PRESO ATTO

Che per l'esecuzione ed il controllo delle attività previste dalla suddetta convenzione è indicato quale referente per l'Istituto il dr. Giovanni Ragionieri - Dirigente Medico Veterinario;

RITENUTO

Di stipulare la Convenzione con l'Azienda Ospedaliero Universitaria Senese per il servizio di analisi microbiologiche;

PROPONE

Per i motivi esposti in narrativa che ivi si intendono integralmente trascritti:

1. di stipulare la Convenzione con l'Azienda Ospedaliero Universitaria Senese per il servizio di analisi microbiologiche;
2. di dare atto che il referente per l'Istituto nell'ambito della convenzione di cui al punto 1 è il dr. Giovanni Ragionieri – Dirigente Medico Veterinario;
3. di dare atto altresì che la convenzione ha durata biennale con decorrenza dal 15 ottobre 2022 o dalla data dell'ultima sottoscrizione digitale, se successiva.

IL RESPONSABILE

Dott. Paolo Nicita

IL DIRETTORE GENERALE f.f.
Dott. Andrea Leto

VISTA la proposta di deliberazione avanzata dal Responsabile della Unità Operativa Risorse Umane e affari legali Dott. Paolo Nicita avente ad oggetto: “*Convenzione per il servizio di analisi microbiologiche tra l’Azienda Ospedaliero Universitaria Senese e l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Lazio e della Toscana M. Aleandri*”

SENTITI il Direttore Amministrativo ed il Direttore Sanitario che hanno espresso parere favorevole alla adozione del presente provvedimento,

RITENUTO di doverla approvare così come proposta;

DELIBERA

1. di stipulare la Convenzione con l’Azienda Ospedaliero Universitaria Senese per il servizio di analisi microbiologiche;
2. di dare atto che il referente per l’Istituto nell’ambito della convenzione di cui al punto 1 è il dr. Giovanni Ragionieri – Dirigente Medico Veterinario;
3. di dare atto altresì che la convenzione ha durata biennale con decorrenza dal 15 ottobre 2022 o dalla data dell’ultima sottoscrizione digitale, se successiva.

IL DIRETTORE GENERALE f.f.
Dott. Andrea Leto

**CONVENZIONE PER IL SERVIZIO DI ANALISI MICROBIOLOGICHE
TRA L'AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA SENESE E
L'ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DEL LAZIO E
DELLA TOSCANA – M. ALEANDRI**

TRA

L'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Lazio e della Toscana “M. Aleandri”,
P.I. 00887091007, in seguito denominato anche “Istituto” ovvero “IZSLT”, con sede
in Via Appia Nuova, 1411 - 00178 Roma, rappresentato dal Direttore Generale facenti
funzioni Dott. Andrea Leto nato a Alcamo (TP) il 30/07/1956;

E

L'Azienda ospedaliero-universitaria Senese, Codice fiscale n. 00388300527, in
seguito denominata anche “AOUS”, con sede in Strada delle Scotte, 14 – 53100 Siena,
rappresentata dal Direttore Generale pro tempore Prof. Antonio Davide Barretta nato
a La Maddalena (SS) il 01/05/1970 in qualità di Rappresentante Legale il quale
interviene al presente atto non per sé, ma in nome e per conto dell'Azienda
ospedaliero-universitaria Senese in virtù dei poteri conferiti con Decreto del
Presidente della Giunta Regionale Toscana n. 171 del 18/12/2020 ;

PREMESSO CHE:

- ai sensi della L.R.T. 25 luglio 2014, n. 42, l'Istituto è un Ente tecnico-scientifico erogatore di servizi tecnologicamente avanzati ed opera nel rispetto della normativa vigente in tema di qualità dei servizi;
- l'Istituto è un Ente pubblico dotato di autonomia amministrativa, gestionale e tecnica;
- l'Istituto può stipulare convenzioni o contratti di consulenza per fornire servizi

continuativi e per erogare le prestazioni di cui al comma 1 dell'Art. 5 della Legge Regionale 25 luglio 2014, n. 42;

- ai sensi dell'articolo 15 della Legge 241/1990, le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

- l'Istituto ha fra i suoi scopi istituzionali quelli riguardanti il supporto analitico e consulenziale nelle attività inerenti la sanità pubblica veterinaria e la sicurezza alimentare;

- Accredia è l'Ente designato dal governo italiano ad attestare la competenza, l'indipendenza e l'imparzialità degli organismi e dei laboratori che verificano la conformità dei beni e dei servizi alle norme e che le prove svolte sotto accreditamento consistono nella determinazione di una o più caratteristiche del prodotto secondo metodologie ben definite;

- l'Istituto è accreditato da ACCREDIA con n. 0201, ai sensi della norma europea ISO/IEC 17025 e le prove di laboratorio sono servizi a sostegno di processi di produzione o di attività di valutazione della conformità;

- le modalità di esecuzione ed accreditamento delle prestazioni Laboratoristiche offerte dall'Istituto, inclusi metodi di prova, materiale/matrice/prodotto, possono essere consultate sul sito dell'Istituto (<http://www.izslt.it/servizi-e-modulistica/prove-accreditate/>) (<http://www.izslt.it/tariffario-e-pagamenti/>);

- nella pagina tariffario on-line (<http://www.izslt.it/tariffario-e-pagamenti/>) sono consultabili tutte le prove a pagamento svolte dall'IZSLT inclusi i relativi costi;

- è disponibile sul sito dell'Istituto (<http://www.izslt.it/convenzioni/#parentHorizontalTab1>) il "Regolamento

convenzione Laboratoristiche a pagamento” che prevede la possibilità di stipulare apposita convenzione la cui durata massima è fissata in anni due;

• L'AOUS ha chiesto di avvalersi delle prestazioni dell'Istituto mediante convenzione ai sensi di quanto previsto all'art. 4 punto 2 del regolamento vigente.

Tutto ciò premesso

LE PARTI COME SOPRA RAPPRESENTATE

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Art. 1 – Premesse

1. Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto.

Art. 2 – Modalità di effettuazione delle prestazioni

1. Per l'esecuzione ed il controllo delle attività previste dalla presente convenzione, ciascuna delle Parti designa un proprio Referente. Il referente dell'AOUS per la presente convenzione è individuato nella Dr.ssa Daniela Borgogni della UOC Gestione Logistica, Economale, Contratti e Rapporti con ESTAR di AOUS che provvederà anche al riscontro contabile delle fatture emesse da IZSLT. Il Referente per IZSLT è il dott. Giovanni Ragionieri.

2. L'AOUS s'impegna a comunicare tempestivamente ogni eventuale variazione riguardante le informazioni obbligatorie fornite all'atto della richiesta di stipula della presente convenzione.

3. Per campione si intende qualsiasi matrice o sostanza indicata nella colonna materiale/prodotto/matrice del tariffario IZSLT, sulla quale verranno effettuate le prove di laboratorio. I materiali/prodotti/matrici sono riconducibili a prodotti (crudi, semilavorati o pietanze cotte) destinati all'utenza nonché campioni da superfici prelevati da ambienti di produzione e manipolazione di alimenti.

4. Per “Supporto al Piano di autocontrollo”, si intendono attività a carattere tecnico-

scientifico, differenti da campionamento e prove di laboratorio, esterne alla dirigenza ed al personale dell'AOUS direttamente coinvolto con la finalità di supportare l'impresa nell'implementazione ed applicazione del Piano di Autocontrollo/HACCP al fine di prevenire le cause di insorgenza di non conformità prima che si verifichino e/o prevedere le opportune azioni volte a ridurre i rischi legati alla specifica attività produttiva.

5. Le Parti si danno reciprocamente atto che l'effettuazione delle prestazioni richieste, avverrà facendo riferimento all'art. 2 del vigente regolamento relativo alla convenzione per prestazioni laboratoristiche a pagamento, secondo le seguenti modalità:

- I prelievi dei campioni sono effettuati dal personale dell'AOUS presso la cucina situata al 2° lotto piano 3s del P.O. Le Scotte, mentre l'Istituto effettua le prove di laboratorio secondo specifica richiesta, fornendo il materiale necessario al prelievo e quanto necessario al trasporto presso la sede di prova.

- I campioni saranno accompagnati dal documento di prelievo "IL ACC/ACC 003/1" firmato da un operatore dell'AOUS. Ai fini dell'accettazione del campione, la richiesta di accompagnamento sarà ritenuta valida se compilata in tutte le sue parti.

- La responsabilità del mantenimento, conservazione e trasporto del campione fino alla consegna è a carico dell'IZSLT, che dovrà altresì prevedere, nel caso di alimenti e di campioni deteriorabili, che nel contenitore di trasporto sia presente un contenitore civetta con liquido idoneo per la determinazione della temperatura. L'IZSLT rileverà la temperatura del campione al suo arrivo, così come previsto dal sistema di qualità IZSLT. L'AOUS, con la sottoscrizione della presente convenzione, prende atto ed accetta che il campionamento (prelievo e trasporto del campione) non è oggetto di accreditamento.

• L'AOUS s'impegna a comunicare tempestivamente ogni eventuale variazione riguardante le informazioni obbligatorie fornite all'atto della richiesta di stipula della presente convenzione.

• L'Istituto effettua gli esami secondo il metodo di prova e tecnica indicati nel tariffario e riportati sull'elenco ACCREDIA per le prove accreditate, nonché nei tempi preventivamente concordati con il laboratorio.

• Limitatamente alle prove non accreditate e chimiche, l'Istituto si riserva di affidare le stesse a laboratorio terzo della rete degli IZZSS previa comunicazione all'AOUS che, accetta tale clausola, con la sottoscrizione del presente contratto.

• I campioni che all'esame risultassero non idonei, essendo stati in ogni caso esaminati, saranno regolarmente fatturati. Non si procederà, invece, alla fatturazione qualora, per cause dipendenti dall'Istituto, non sia possibile esaminare i campioni regolarmente accettati o qualora i campioni vengano identificati come non idonei dall'Istituto prima della prova anche per altra causa.

• I campioni, se non diversamente richiesto, verranno eliminati dopo l'esecuzione della prova. Nel caso in cui si concordi di conservare in Istituto i campioni anche dopo l'esecuzione della prova, Le parti stabiliranno concordemente il costo del mantenimento con successivo atto scritto.

• La risposta potrà essere visionata in tempo reale dall'emissione su sistema SIEV mediante utilizzo della password assegnata o, qualora necessario, ritirata a mano presso i punti di accettazione dell'Istituto o inviata per e-mail o PEC, ovvero con altro metodo consentito dalla legge con addebito delle relative spese.

• I rapporti di prova e la documentazione sono archiviati in formato cartaceo e/o elettronico per un periodo di 10 (dieci) anni.

• In caso di positività di analisi di screening e/o prima istanza, l'Istituto potrà

procedere, per ragioni di tutela della Salute Pubblica, all'espletamento di tutte le analisi di approfondimento e conferma, senza necessità di richiedere nessuna autorizzazione preventiva dell'AOUS.

- Presso i punti di accettazione saranno a disposizione appositi moduli denominati “modulo reclami” e “modulo soddisfazione per il cliente”.

- Le attività di “supporto al Piano di autocontrollo” saranno di volta in volta identificate in relazione a specifiche necessità del Referente AOUS. Alla ricezione della richiesta di attività, il Referente IZSLT dovrà, in via preliminare, identificare il numero di ore/uomo necessarie e darne comunicazione al Referente AOUS; in seguito all'accettazione, saranno concordate tra le parti le modalità di espletamento delle attività. Il numero di ore/uomo annuali è attualmente fissato in 20 (venti) ore che, se non utilizzate o utilizzate parzialmente, potranno essere sommate a quelle della successiva annualità. Laddove il Referente AOUS ravvedesse la necessità di ulteriori ore, queste potranno essere richieste per scritto senza ulteriore modifica/integrazione della presente convenzione.

Per quanto non espressamente disposto nei punti precedenti, si rinvia al documento IZSLT “Regolamento convenzione Laboratoristiche a pagamento”.

Art. 3 – Costo delle prestazioni

1. L'Istituto applicherà alle prestazioni richieste dall'AOUS le tariffe indicate nell'Allegato A) alla presente convenzione a formarne parte integrante e sostanziale; dette tariffe includono l'ENPAV e l'IVA nella misura di legge. Il costo delle prestazioni di cui all'art. 2, determinato in base alle voci del menzionato tariffario dell'Istituto, elencate al lordo dell'ENPAV e dell'IVA è da corrispondersi entro 60 gg. dalla data di ricezione della fattura elettronica tramite girofondi Banca d'Italia
IBAN IT54G0100003245348300034330

2. Il numero di ore/uomo da attribuirsi alle attività di “supporto al Piano di autocontrollo” è concordato in 20 (venti) ore annue il cui costo unitario è di € 39,00 (euro trentanove), al lordo di ENPAV ed IVA, per un totale complessivo di € 780,00 (euro settecentoottanta), a lordo di ENPAV ed IVA. Il costo unitario di eventuali ulteriori ore per le attività di supporto al Piano di autocontrollo, che eccedano il numero concordato di venti ore annue, è fissato in € 50,00 (euro cinquanta) /ora.

3. Il limite di soglia per la stipula della convenzione è fissato in €50,00 (euro cinquanta)/annui. Al di sotto di tale soglia sarà comunque fatturato a conguaglio, al termine di ogni annualità contrattuale, l'importo corrispondente al raggiungimento di detta soglia.

4. La fatturazione elettronica avverrà con cadenza trimestrale e sarà riepilogativa di tutte le prestazioni rese nel trimestre di riferimento. La fattura dovrà recare il Codice Univo dell'Amministrazione UF1MAT.

5. In sede di conguaglio annuale, con la fatturazione del quarto trimestre di ogni anno contrattuale, saranno rendicontate e fatturate anche le attività di “supporto al Piano di autocontrollo”.

Art. 4 – Utilizzo delle informazioni a scopi scientifici e/o didattici

1. I risultati degli esami, opportunamente elaborati e resi anonimi a cura dell'Istituto, potranno, previa verifica e autorizzazione dell'AOUS, essere utilizzati per pubblicazioni scientifiche e per scopi didattici.

Art. 5 – Durata, diritto di recesso e risoluzione

1. La presente convenzione ha durata biennale, con decorrenza dal 15/10/2022 o dalla data dell'ultima sottoscrizione digitale, se successiva.

2. L'Istituto si riserva la facoltà di recedere dalla convenzione prima della scadenza in caso di nuove disposizioni emanate a livello nazionale o regionale che intervengono

a modificare l'attuale disciplina in materia di prestazione a pagamento, dando comunicazione al cliente della data e delle modalità di cessazione dell'esecuzione della prestazione nonché delle diverse condizioni per l'eventuale stipulazione di una nuova convenzione. In caso di revisione delle tariffe, l'AOUS ha la facoltà di recesso anticipato dalla presente convenzione salvo che decida di addivenire alla stipula di una nuova convenzione che recepisca le mutate condizioni. La consegna di nuovi campioni è da intendersi in ogni caso come accettazione delle nuove tariffe.

3. Il mancato pagamento delle fatture decorsi i 30 gg dalla scadenza dalla data ultima di pagamento determina causa di risoluzione della convenzione. Di conseguenza l'accettazione dei campioni potrà avvenire soltanto previo pagamento immediato dell'esame richiesto.

Art. 6 – Controversie

1. Per la risoluzione di qualsiasi controversia, che dovesse eventualmente insorgere nell'interpretazione e nell'esecuzione della presente convenzione, le Parti concordano di affidarsi al Foro di Siena.

Art. 7 – Norme di rinvio

1. Per quanto non espressamente disposto nei precedenti articoli, si rinvia alle disposizioni del Codice Civile e alle normative vigenti in materia.

Art. 8 – Tutela dati personali

Le Parti si qualificano come autonomi titolari del trattamento, ai sensi dell'art. 4 del Regolamento (UE) 2016/679 "Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati" (RGPD). Le Parti e i soggetti sono tenuti a osservare le disposizioni del citato Regolamento e quelle del d.lgs 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio,

del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE". Limitatamente alla stipula e alla gestione del rapporto contrattuale/convenzionale, le persone che agiscono per conto delle parti dichiarano di essere informate sull'utilizzo dei propri dati personali. I dati personali sono raccolti, registrati, riordinati, memorizzati ed utilizzati per attività funzionali alla stipulazione ed alla esecuzione del rapporto contrattuale in essere tra le medesime Parti e per gli adempimenti di pubblicazione previsti dalla normativa vigente. Ciascuna parte, come sopra individuata, denominata e domiciliata, sarà autonomo titolare dei dati dalla stessa forniti sia in fase precontrattuale sia in fase contrattuale.

Art. 9 – Disposizioni finali

1. Qualunque accordo in contrasto con quanto pattuito deve considerarsi abrogato. Ogni modifica a quanto sopra descritto non avrà valenza alcuna se non sarà approvata dalle Parti per iscritto.

2. L'imposta di bollo è a carico dell'AOUS e verrà assolta in maniera virtuale come da autorizzazione Agenzia delle Entrate di Siena n. 2467/2000, integrazione n. 35254 del 13.10.2016. La presente convenzione sarà registrata in caso d'uso.

3. In base all'articolo 15, comma 2 bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”*, il presente atto è sottoscritto dalle Parti con firma digitale, ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e ss.mm.ii. *“Codice dell'amministrazione digitale”*.

Letto, approvato e sottoscritto.

Siena, data della seconda sottoscrizione digitale

Per l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Lazio e della Toscana M. Aleandri

- Il Direttore Generale ff- Dott. Andrea Leto

Per l'Azienda ospedaliero-universitaria Senese

Il Direttore Generale – Prof. Antonio Davide Barretta

Allegato A – Tariffario



Istituto Zooprofilattico Sperimentale
del Lazio e della Toscana M. Aleandri

UOT Toscana Sud - SEZIONE DI SIENA

Viale P.Toselli, 12

53100 Siena

Tel. 0577-41352

Fax 0577-271015

PEC siena@pec.izslt.it

Alla c.a. Ufficio Economato
Azienda Ospedaliero-Universitaria Senese

ALLEGATO A

Siena, 09/09/2022

Oggetto: Invio Piano di Analisi autocontrollo e relativo preventivo di spesa.

N.	Alimento	Parametro	Costo (IVA + ENPAV compresi)
1	Uova Pastorizzate	Carica mesofila	18,00
		E.coli glucuronidasi positivi	18,00
		Stafilococchi coagulasi positivi	13,00
		Salmonella spp. es. colturale	13,00
		<i>Listeria monocytogenes</i> es. colturale	18,00
	TOTALE	80 x1	80
6	Pesce surgelato e cotto	Vibrio parahaemolyticus	22,00
		E.coli glucuronidasi positivi	18,00
		Salmonella spp.es. colturale	13,00
		<i>Listeria monocytogenes</i> es. colturale	18,00
	TOTALE	71 x6	426
4	Formaggi	E.coli B glucuronidasi positivi	18,00
		Stafilococchi coagulasi positivi	13,00
		Salmonella spp. es. colturale	13,00
		<i>Listeria monocytogenes</i> es. colturale	18,00
	TOTALE	62 X4	248
1	Prosciutto cotto	E.coli glucuronidasi positivi	18,00
		Stafilococchi coagulasi positivi	13,00

		Salmonella spp. es. colturale	13,00
		<i>Listeria monocytogenes</i> es. colturale	18,00
	TOTALE	62 X 1	62
1	Bresaola	E.coli glucuronidasi positivi	18,00
		Stafilococchi coagulasi positivi	13,00
		Salmonella spp. es. colturale	13,00
		<i>Listeria monocytogenes</i> es. colturale	18,00
	TOTALE	62 X 1	62
4	Carni rosse cotte	Carica mesofila	18,00
		E.coli glucuronidasi positivi	18,00
		Stafilococchi coagulasi positivi	13,00
		Salmonella spp. es. colturale	13,00
		<i>Listeria monocytogenes</i> es. colturale	18,00
	TOTALE	80 x 4	320
4	Carni rosse crude	E.coli glucuronidasi positivi	18,00
		Stafilococchi coagulasi positivi	13,00
		Salmonella spp. es. colturale	13,00
		<i>Listeria monocytogenes</i> es. colturale	18,00
	TOTALE	62 X 4	248
1	Verdure fresche IVgamma	Muffe	8,00
		E.coli glucuronidasi positivi	18,00
		Yersinia enterocolitica	30,00
		Salmonella spp. es. colturale	13,00
		<i>Listeria monocytogenes</i> es. colturale	18,00
	TOTALE	87 X 1	87

N.	Superfici a contatto con alimento	Parametro	Costo (IVA + ENPAV compresi)
5	Tamponi ambientali su attrezzature ed utensili di cucina su superfici sanificate	Carica mesofila	18,00
		Enterobatteri totali	13,00
	TOTALE	31 X 5	155
4	Tamponi ambientali su attrezzature e utensili di cucina su superfici in corso di lavorazione	Stafilococchi coagulasi positivi	13,00
		Salmonella spp. es. colturale	13,00
		<i>Listeria monocytogenes</i> es. colturale	18,00
	TOTALE	44 X 4	176

N.	Acqua	Parametro	Costo (IVA + ENPAV compresi)
1	Analisi acque	Microrganismia 36°C	9
		Microrganismia 22°C	9
		Coliformi + E.coli conta UFC	22
		Enterococchi	18

TOTALE	58 X 1	58
---------------	---------------	-----------

Riepilogativi costi per tipologia di materiale/matrice/prodotto	Costo (IVA, ENPAV inclusi)
Alimento	€ 1533,00
Superfici a contatto con alimento	€ 331,00
Acqua	€ 58,00
Totale complessivo	€ 1922,00

Come già riportato nelle tabelle, i prezzi si intendono comprensivi sia di quota ENPAV (2%) sia di IVA (22%); pertanto l'importo complessivo dell'offerta è di € 1922,00.

Con la presente si informa il cliente che alcune prove potranno essere effettuate in toto o parzialmente presso altre Sedi di questo Istituto o in altri laboratori della rete degli IZZSS.

Tale evenienza non comporterà in ogni caso un aggravio di costi nei confronti del cliente; con la sottoscrizione del contratto il cliente accetta la clausola di trasferimento dei campioni presso